



CRISTINA Ing. MARSETTI

Via Pascoli, 6 - 24030 Mozzo (BG)

c.marsetti@allins.it

347.2788567

Mozzo, 08/03/2020

ELEZIONI DELEGATI INARCASSA 2020-2025

APPROFONDIMENTI SULLA RIFORMA PREVIDENZIALE del 2012

Dal dicembre 2012 abbiamo avuto modo di sperimentare il consistente aggravio degli oneri previdenziali derivanti dall'iscrizione ad Inarcassa.

Il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo ha difatti comportato un consistente aumento dell'aliquota del contributo soggettivo che nel 2013 ha raggiunto la percentuale del 14,5%. Si tratta di un livello di contribuzione mai raggiunto in passato e che grava due volte su di noi in quanto costituisce un aggravio difficilmente sostenibile a lungo termine ed in quanto il tasso annuo di capitalizzazione riconosciuto è pari ad un esiguo 1,5 %.

Prima della riforma 2012 ci sono stati “*enfaticamente*” spiegati gli sforzi compiuti dalla leadership Inarcassa per garantire l'**equità intergenerazionale e la sostenibilità dell'ente previdenziale** messa in crisi dal sistema retributivo vigente ante 2010, reo di reggersi unicamente sullo squilibrio esistente tra iscritti e pensionati (in passato pari a 12/1). **Non è stato invece evidenziato che la riforma del 2012 avrebbe richiesto ai più giovani uno sforzo economico enorme a fronte del quale verrà corrisposto un trattamento previdenziale che per molti risulterà incerto e per tutti risulterà inadeguato** a causa degli irrisori tassi di capitalizzazione applicati e della mancata indicizzazione rispetto all'inflazione.

L'inconsistenza del tasso di capitalizzazione adottato è risultata talmente imbarazzante che nella riforma (Art.26.6) è stata da subito introdotta la possibilità che il Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale Inarcassa, con cadenza biennale possa concedere un incremento del tasso di capitalizzazione pari a “*una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa*”. Non è una regalia, ma è pur sempre un'eccezione per Inarcassa ed è ad oggi l'unica possibilità che abbiamo di vedere incrementare il tasso di capitalizzazione del nostro montante contributivo.

La sconcertante realtà di dover pagare molto per avere poco ha fatto emergere le consuete spinte reazionarie che avrebbero voluto magicamente riportare tutto come era prima.

È infatti risaputo che chi è prossimo al pensionamento non ritiene minimamente ipotizzabile il ridimensionamento delle proprie “*legittime*” aspettative ed invece di procedere ad una serena analisi del proprio passato contributivo preferisce, egoisticamente, trasferire agli altri iscritti l'onere connesso alla conservazione del proprio status e degli eventuali privilegi connessi. Nel contempo **coloro che assistono al progressivo innalzamento dell'età e dei periodi contributivi utili per accedere alla pensione ed in generale i giovani iscritti alla cassa sono oltremisura gravati da rilevanti obblighi previdenziali finalizzati unicamente a garantire il flusso di cassa per il ristoro delle pensioni erogate.**

Credo che oggi dovremmo essere tutti ragionevolmente convinti che non esiste una alternativa credibile al sistema contributivo, che esiste la possibilità di modificare quanto sancito nella riforma previdenziale Inarcassa del 2012 e

ALLA LUCE DEL SOLE

La forza delle idee, il coraggio delle azioni

www.allalucedelsole.org



che prima di porre mano a quella che inevitabilmente sarà una “Riforma della Riforma” è opportuno aver chiaro lo *stato di fatto* e definire gli obiettivi da perseguire.

Risulta necessario pertanto capire chi sono gli iscritti ad Inarcassa e che cosa Inarcassa riconosce loro in termini di previdenza e di assistenza, consapevoli che non sarà possibile garantire un benessere di alto profilo senza contributi adeguati da parte degli iscritti e che non sarebbe ragionevole abbassare il benessere degli iscritti fino all'indigenza al solo fine di minimizzare il livello di contribuzione.

Resta da chiederci se di fronte ad uno scenario tanto negativo abbia senso o meno essere iscritti ad Inarcassa. La risposta a questa domanda è purtroppo univoca in quanto l'iscrizione ad Inarcassa costituisce un obbligo per tutti i professionisti iscritti all'Albo, in possesso di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Quanto sopra indicato evidenzia la necessità che i liberi professionisti, specialmente quelli più giovani, abbiano una maggior coscienza del proprio ruolo e capiscano da subito che **l'iscrizione ad Inarcassa non può essere presa alla leggera in quanto da essa dipende il proprio futuro previdenziale. Non saranno certo Inarcassa o le vecchie generazioni di iscritti che spiegheranno alle nuove generazioni i tranelli e le false promesse celate nei regolamenti della cassa nazionale. Il regolamento previdenziale di Inarcassa è come un gioco nel quale purtroppo ciascuno rischia di capire le regole solo sulla propria pelle e quasi sempre quando è ormai troppo tardi per porvi rimedio.**

Esiste purtroppo una cultura di omertà cresciuta intorno alla cassa di previdenza con la complicità di intere generazioni di liberi professionisti e di alcune associazioni professionali che ha purtroppo impedito che nel tempo si formassero una coscienza collettiva ed un sapere condiviso a solo vantaggio dell'egoismo delle vecchie generazioni strenuamente convinte di dover ricevere dalla cassa molto più di quanto abbiano mai versato.

Per porre rimedio a questa situazione è **necessario agire con pragmatismo, consapevoli che l'egoismo delle generazioni che ci hanno preceduto non svanirà da solo e senza illudersi che le cose possano modificarsi da sole** o ritornare come erano precedentemente. Il futuro di Inarcassa è solo di tipo contributivo e ciascuno di noi deve esserne intimamente convinto in quanto la sostenibilità di un sistema previdenziale è fondata sulla capacità di ciascuno di contribuire alla creazione delle risorse necessarie per garantire la previdenza, senza pretendere che il mantenimento dei propri privilegi costringa altri (le giovani generazioni) a sforzi enormi che rischiano di compromettere l'esistenza stessa delle categorie di ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Animata dal pragmatismo sopra auspicato e convinta che la riforma in senso contributivo di Inarcassa debba essere migliorata per garantire agli iscritti più adeguati ritorni previdenziali ed una maggiore equità, nel seguito riporto alcuni punti del regolamento previdenziale che, nell'interesse degli iscritti, ritengo debbano essere oggetto di modifica da parte del Comitato Nazionale dei Delegati che verrà eletto per il quinquennio 2020-2025:

Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie

Art. 2.3 *“L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo (31 ottobre) e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. ...”*

Ritengo che la fattispecie di **infrazione disciplinare** debba essere limitata al caso di “comunicazione infedele” e che l'omissione ed il ritardo nella presentazione della comunicazione possano essere efficacemente contrastati per via amministrativa e questo anche in virtù delle indicazioni contenute nel codice deontologico emanato dal CNI che in tema di previdenza ha indicato la rilevanza deontologica della sola *“evasione previdenziale definitivamente accertata”*.



Art. 4 Contributo soggettivo

Art. 4.4 *“Gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono, o che si reinscrivono, ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età” “Per le annualità successive al 01 gennaio 2013 la riduzione contributiva si applica solo se il reddito dichiarato è uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lettera “a” della tabella “G” allegata [Euro 46.800,00]. Inoltre, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell’agevolazione del presente comma, è integrato, **alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena**, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato.” ... “**E’ facoltà dell’iscritto versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione di cui al presente comma.** La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, per la sola quota capitale senza rivalutazione per il periodo pregresso.”*

Ritengo importante evidenziare ai più giovani che il diritto alla riduzione del contributo soggettivo previsto all’art. 4.4 è tutt’altro che automatico e che il riconoscimento della contribuzione figurativa interviene solo trascorsi 25 anni di iscrizione a contribuzione piena.

Ritengo necessario che la previsione di 25 anni di iscrizione a contribuzione piena venga ridotta a non più di 20 anni di iscrizione a contribuzione piena. La previsione di attendere il decorso dei 25 anni a contribuzione piena risulta infatti oltremodo penalizzante per gli iscritti specialmente qualora gli stessi abbiano dovuto avvalersi, non per scelte individuali, ma per dinamiche economiche che investono l’intera società, della facoltà di derogare dall’obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva previsto all’Art. 4.3.

Art.5 Contributo integrativo

Art. 5.4 *“Gli iscritti ad Inarcassa che fruiscono dell’agevolazione di cui all’Art. 4.4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo ferma restando l’integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.” “A decorrere dal 1 gennaio 2013, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell’agevolazione del presente comma, è integrato, **alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena**, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato a condizione che la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. “a” delle tabella “G” “**E’ facoltà dell’iscritto versare in qualsiasi momento l’importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell’agevolazione di cui al presente comma**”.*

Anche in questo caso preme evidenziare ai più giovani che il diritto alla riduzione del contributo integrativo è tutt’altro che automatico, infatti per il riconoscimento della contribuzione figurativa si deve attendere il decorso di 25 anni a contribuzione piena. È auspicabile invece che la contribuzione figurativa intervenga trascorsi 20 anni a contribuzione piena in quanto la previsione di attendere il decorso dei 25 anni a contribuzione piena risulta troppo penalizzante per gli iscritti e specialmente per coloro che abbiano dovuto avvalersi della facoltà di derogare all’obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva prevista dall’Art. 4.3 e che potrebbero non riuscire ad assicurarsi l’anzianità previdenziale di alcuni anni di iscrizione corrispondendo, tramite l’istituto del “Riscatto, la differenza tra il contributo soggettivo dovuto e quello effettivamente versato”.

Art.7 Contributo di solidarietà

Art. 7.1 *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di solidarietà a lungo termine, **tutti i pensionati** a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, **sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari a 1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo sale al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad Inarcassa o se è pensionato di anzianità**”*

Ritengo che il contributo di solidarietà debba essere mantenuto e graduato con percentuali crescenti in base alla quota retributiva della pensione erogata e che la percentuale di tale contributo possa essere aumentata graduando il contributo in ragione della pensione erogata e senza prevedere alcuna distinzione tra chi continua ad essere iscritto ad Inarcassa e chi non lo è più.

Art.20 Pensione di vecchiaia unificata

Art. 20.1 *“..... A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata Tab “I”, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella Tabella I stessa”*

Ritengo che l’aumento del requisito contributivo minimo a 35 anni risulti essere troppo penalizzante per gli iscritti anche a fronte della facoltà di derogare dalla contribuzione minima prevista all’Art. 4.3 e delle attuali difficoltà per i giovani di trovare un inserimento stabile nell’ambito professionale e pertanto ritengo necessario che il requisito contributivo minimo venga rimodulato a non più di 30 anni prevedendo eventualmente l’impossibilità di accedere alla pensione anticipata per coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo minimo di 33 o 35 anni.



Art. 20.2 “..... Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 01/01/2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento” [NB. L'Art. 26 tratta del sistema di calcolo contributivo della pensione]

L'enunciato dell'art. 20.2 è un tipico esempio delle ritorzioni a cui è soggetto l'iscritto ad Inarcassa qualora non rientri rigorosamente nell'ambito delle previsioni dell'Art. 20.1 del Regolamento che volutamente penalizza l'iscritto invece di operare un sereno calcolo matematico della pensione riconoscendo quanto fatto ante 31/12/2012 e quanto fatto post 01/01/2013. Di fatto dal 01/01/2014 ad un iscritto di 65 anni con 34 anni di iscrizione piena ad Inarcassa riconoscerebbe unicamente una pensione interamente calcolata con il sistema contributivo. Infatti nel caso in cui non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima [35 anni] si ha diritto alla pensione di vecchiaia unificata unicamente “al raggiungimento dell'età anagrafica di 70 anni”[Art. 20.1]

Art.26 Sistema di calcolo contributivo della pensione

Art. 26.5 “..... A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;

43,75 % per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni fino a venti anni;

37,5 % per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni fino a trenta anni;

25% % per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.”

Ritengo che le percentuali di retrocessione del contributo integrativo debbano essere riconosciute in ragione delle diverse anzianità contributive in quota retributiva con percentuali diverse per ciascun periodo di anzianità contributiva per garantire effettivamente un ritorno inversamente proporzionale all'anzianità. Non corrisponde ad equità infatti che chi ha una quota retributiva pari a 20 anni abbia una retrocessione del contributo integrativo del 43,75% al pari di chi ha una quota retributiva di 11 anni; tale divario è eccessivo e meritevole di essere rimodulato.

Art. 26.6 “Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all 1,5 %”

Ritengo che nonostante il correttivo previsto nello stesso comma (che prevede che il tasso annuo di capitalizzazione possa essere incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento di Inarcassa, nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale Inarcassa) il tasso di rendimento non possa essere inferiore al 2,5 % annuo ulteriormente incrementabile secondo le previsioni del presente comma. Dal tasso di capitalizzazione, peraltro non indicizzato rispetto al tasso di inflazione, dipende infatti il rendimento del nostro montante contributivo e non è immaginabile che un tasso tecnico di tale importanza non venga consolidato e resti assoggettato ogni due anni alla discrezionalità di un Consiglio di Amministrazione o all'egoismo del Comitato Nazionale dei Delegati che per gli anni 2013 e 2014 hanno, bontà loro, riconosciuto un aumento del tasso di capitalizzazione pari al 300% (dal 1,5% al 4,5%).

Le modifiche sopra tratteggiate consentiranno di abbassare la pressione contributiva, di migliorare le prestazioni previdenziali e di garantire ad un maggior numero di iscritti l'accesso ai livelli minimi del welfare Inarcassa.

Spero che tali riflessioni elementari possano costituire l'inizio di un cammino comune - senza obiettivi celati o inganni di sorta - che possa coinvolgere molti iscritti alla cassa in quanto la riforma previdenziale in essere richiede un accrescimento del livello di responsabilità in termini previdenziali dell'intera nostra categoria. Ciò non solo per evitare il ripetersi degli errori del passato, ma anche per evitare che il senso di precarietà che oggi accompagna l'attività professionale di molti non si estenda anche ai periodi della nostra vita in cui per energie, età e opportunità lavorative saremo, ahimè, meno capaci di reagire all'alterna fortuna.

[CLICCA QUI](#) per scaricare il Regolamento Generale di Previdenza 2012

Cristina Ing. Marsetti

